

**Abstract.** *In tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell'art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del deceptus, ingenerando in lui una rappresentazione alterata della realtà tale da provocare nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. In particolare ricorre il dolus malus solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza.*

*Nel caso di specie la mendace rappresentazione, attraverso l'esposizione di un cartello, delle reali condizioni della vettura circa un elemento essenziale come il numero dei chilometri percorsi, trattandosi di un veicolo usato, ha inciso sul meccanismo volitivo dell'acquirente che ha pensato legittimamente di aver trovato una buona occasione di auto usata avendo la stessa al momento dell'acquisto percorso solo 55.000 chilometri benché immatricolata nel febbraio del 1998.*

\* \* \* \* \*

**TRIBUNALE DI PERUGIA**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Perugia Sezione civile in persona del G.I. Dott. XXXX in funzione di Giudice Unico

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa civile iscritta al n. XXXX/XXXX R.G.C.

**TRA**

**XXXX**, rappresentata e difesa dall'avv. XXXX presso la quale elettivamente si domicilia in Perugia, Piazza XXXX n. X per delega a margine dell'atto di citazione.

**- ATTRICE -**

**E**

**S.p.A. XXXX**, rappresentata e difesa dall'avv. XXXX presso la quale elettivamente si domicilia in Perugia, Via XXXX, n. X per procura generale per atto autentificato dal Notaio XXXX in data 18.9.2003 rep. N. XXXXXX

**- CONVENUTA -**

**OGGETTO:** annullamento contratto

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

**PER L'ATTRICE:** Voglia il Tribunale, in via principale a) accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1439 c.c. che il contratto inter partes avente ad oggetto la Ford Puma tg XX XXX XX è stato l'effetto di raggiri del venditore su qualità essenziali del bene (chilometri percorsi); per l'effetto b) annullare il contratto, c) condannare la convenuta alla restituzione del prezzo corrisposto per la compravendita, maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria. In ogni caso accertare e dichiarare ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 129 e segg. del Codice del Consumo che l'autovettura non è conforme alla descrizione fatta dalla venditrice e/o non possiede le qualità promesse, per l'effetto dichiarare risolto il contratto de quo; in via di ulteriore effetto condannare la convenuta alla restituzione del prezzo corrisposto per la vendita maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria. In ogni caso condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni - patrimoniali e non - subiti dall'attrice nella misura che sarà determinata secondo giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Vinte le spese.

**PER LA CONVENUTA:** Voglia il Tribunale in via preliminare dichiarare l'inutilizzabilità nel presente giudizio dell'ATP espletato per i motivi di cui in narrativa. Nel merito rigettare le domande proposte dall'attrice in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti. In via subordinata e riconvenzionale, ove dovesse trovare accoglimento una qualsiasi delle domande attrici, ordinare la restituzione del veicolo nelle medesime condizioni di cui all'atto di compravendita e, ove ciò non fosse possibile, condannare l'attrice al versamento dell'importo pari alla differenza fra il valore del bene all'atto dell'acquisto e il valore del bene all'atto della sua restituzione o a quella maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta ad istruttoria esperita, oltre interessi e rivalutazione. Condannare l'attrice al pagamento di un corrispettivo a fronte dell'effettuato utilizzo pari al

prezzo praticato dalle imprese di noleggio o comunque all'importo che sarà ritenuto dovuto ad istruttoria esperita. Vinte le spese.

### **RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**

Nel presente giudizio l'attrice, in via principale, chiede l'emissione di una pronuncia di annullamento del contratto di compravendita intercorso tra le parti in data 24.9.2004 avente ad oggetto un'autovettura Ford Puma ai sensi dell'art. 1439 c.c.

A sostegno della domanda la XXXX deduce di avere acquistato la suddetta autovettura usata presso la concessionaria S.p.A. XXXX di Perugia e di aver scelto detta autovettura sulla base del chilometraggio percorso indicatole in Km. 55.138 e perché munita di un impianto a gas di nuova installazione, al complessivo prezzo di € 8.000,00; di aver verificato il cattivo funzionamento del motore e scoperto che il chilometraggio effettivamente percorso dalla vettura al momento dell'acquisto superava i centomila chilometri, così come indicato in una fattura emessa dall'officina della stessa società venditrice presso cui aveva portato la vettura per la riparazione; di aver esperito procedimento di A.T.P. con ricorso in data 16.3.2006 del quale il C.T.U. nominato dal Presidente del Tribunale aveva accertato che la vettura aveva percorso almeno 200.000 chilometri; che l'auto era inutilizzabile se alimentata a metano mentre poteva funzionare solo a benzina.

Secondo l'attrice il suo consenso all'acquisto era il risultato di raggiri da parte della società venditrice consistiti nel presentare una situazione dell'autovettura diversa dalla realtà, sia con riferimento ai chilometri già percorsi indicati in misura notevolmente inferiore al vero, sia con riferimento alle condizioni di funzionamento dell'impianto a gas valutato come nuovo ma in realtà non funzionante.

L'attrice svolgeva in via subordinata domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e per violazione da parte della venditrice dell'art. 129, II, comma lett. b, del codice del consumo per aver la società S.p.A. XXXX consegnato una vettura non conforme alla descrizione.

Si costituiva la convenuta chiedendo, in via preliminare, che non si tenesse conto ai fini probatori delle risultanze dell'A.T.P. invocato dall'attrice; nel merito chiedeva il

rigetto delle domande attrici e in via riconvenzionale che si tenesse conto dell'utilizzazione dell'autovettura da parte della XXXX, con conseguente condanna della stessa a corrispondere una somma di denaro a tale titolo da determinarsi all'esito dell'istruttoria.

La causa veniva istruita documentalmente, mediante escussione di alcuni testimoni ed acquisizione del fascicolo relativo all'A.T.P. *inter partes*.

All'esito, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini *ex art. 190 c.p.c.*

Va preliminarmente ritenuta l'utilizzabilità nel presente giudizio a fini probatori delle risultanze dell'A.T.P. di cui al procedimento n. 1646/2006 promosso con ricorso di XXXX depositato il 21.3.2006. Invero, non può ravvisarsi alcuna violazione del contraddittorio atteso che l'assenza del C.T.P. di parte S.p.A. XXXX all'inizio delle operazioni del C.T.U. non appare in alcun modo giustificata; peraltro il C.T.U. non aveva alcun onere di dare comunicazione dell'inizio delle operazioni atteso che tale momento (24.5.2006 ore 9,00 presso l'abitazione della ricorrente) era già stato fissato dallo stesso consulente d'ufficio all'udienza di conferimento dell'incarico dinanzi al Presidente del Tribunale in data 18.5.2006. Inoltre in quella sede il C.T.U. nominato ing. M.P. era stato autorizzato ad avvalersi di collaboratori senza autonomi valutativa; pertanto la collaborazione in sede di operazioni peritali del meccanico di fiducia del C.T.U. sig. A.F. della ditta (*Omissis*) deve ritenersi legittima.

Ciò detto ad avviso di questo Giudice la domanda attrice svolta in via principale è fondata e merita accoglimento.

Invero, dall'istruttoria svolta è emerso che l'attrice si decise ad acquistare il veicolo *de quo* dopo averlo visto presso la concessionaria S.p.A. XXXX; che detto veicolo veniva presentato all'addetto alla vendita come una vettura che aveva percorso n. 55.138 chilometri e munito di impianto a gas di recente installazione e funzionante. Sul punto è illuminante la deposizione del teste P.M., padre dell'attrice che accompagnò la figlia ad acquistare il veicolo; detto teste ha riferito che sulla vettura esposta vi era un cartello sul quale era indicato il numero dei chilometri percorsi pari a circa 55.000; che tale numero venne riportato dall'addetto della

vendita sul contratto; il teste ha aggiunto che l'addetto alla vendita confermò il numero dei chilometri percorsi come quello indicato sul cartello e decantò l'autovettura perché aveva un impianto a gas di recente installazione e funzionante.

Di contro, alla luce delle risultanze dell' A.T.P. espletato su ricorso dell'attrice che in occasione dell'acquisto venne intenzionalmente rappresentata una situazione della vettura in questione non corrispondente alle reali condizioni del veicolo; in particolare l'espletata CTU, da ritenere logica ed esauriente, come tale pienamente condivisibile, ha posto in evidenza il non funzionamento del sistema di alimentazione a metano e la necessità di sostituire l'impianto stesso. Inoltre è emerso che i chilometri percorsi dalla vettura, secondo quanto risultante dalla fattura dell'officina presso cui venne riparato il veicolo superava i centomila chilometri e dunque il doppio di quelli indicati al momento della vendita e riportati dalla società convenuta nel documento prodotto da parte attrice sub I descrittivo delle caratteristiche del mezzo.

Orbene, in tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell'art. 1439 c.c., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del "*deceptus*", avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell'art. 1429 c.c. In particolare ricorre il "*dolus malus*" solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima assenza di negligenza e di incolpevole ignoranza (cfr. Cass., sez. III, 23.6.2009 n. 14628).

Nel caso in esame la mendace rappresentazione, attraverso l'esposizione di un cartello, delle reali condizioni della vettura circa un elemento senza dubbio essenziale come il numero dei chilometri percorsi, trattandosi di un veicolo usato, ha inciso sul meccanismo volitivo dell'acquirente che ha pensato legittimamente di aver trovato una buona occasione di auto usata avendo la stessa al momento dell'acquisto percorso solo 55.000 chilometri benché immatricolata nel febbraio

del 1998. La reale percorrenza effettuata dal veicolo al momento dell'acquisto come superiore a centomila chilometri è stata confermata anche dalla teste C. A. precedente proprietaria del veicolo rivenduto alla S.p.A. XXXX nel 2004.

Pertanto, merita accoglimento la domanda di annullamento del contratto svolta dall'attrice in via principale.

L'accoglimento di detta domanda rende superfluo l'esame delle ulteriori richieste attrici svolte in via subordinata. Per effetto dell'annullamento la convenuta dovrà essere condannata alla restituzione in favore dell'attrice di € 8.000,00 riscosso, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo. Naturalmente l'attrice, contestualmente alla restituzione del prezzo, sarà tenuta alla restituzione del veicolo de quo alla venditrice S.p.A. XXXX.

Per quanto riguarda le residue domande attrici di rimborso spese e risarcimento danni, da un lato, e la domanda riconvenzionale subordinata svolta da parte convenuta diretta ad ottenere comunque dall'attrice il pagamento di una somma di denaro per il godimento del veicolo fino ad oggi, dall'altro, si ritiene che le reciproche richieste, secondo il principio della *compensatio lucro cum damno* si elidano a vicenda nel senso che la richiesta di rimborso spese e risarcimento dell'attrice può ritenersi soddisfatta dal vantaggio costituito dall'utilizzo del veicolo e viceversa le pretese della convenuta correlate all'utilizzazione del mezzo possono ritenersi soddisfatte attraverso l'esonero del rimborso delle spese pretese dall'attrice ed il risarcimento correlato all'annullamento del contratto. All'accoglimento della domanda principale segue, per il principio della soccombenza, la condanna della convenuta al rimborso in favore dell'attrice delle spese di lite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del G.I. Dott. XXXX in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:

- a) dichiara l'annullamento del contratto *inter partes* in data 24.9.2004 avente ad oggetto la compravendita del veicolo Fors Puma 1.7i 16 V tg. XX XXX XX;

- b)* dispone che l'attrice, contestualmente alla restituzione della somma di cui sub b del presente dispositivo, restituisca alla società convenuta il veicolo Ford Puma 1.7i 16 V tg. XX XXX XX;
- c)* dispone che l'attrice, contestualmente alla restituzione della somma di cui sub b del presente dispositivo, restituisca alla società convenuta il veicolo Ford Puma 1.7i 16 V tg. XX XXX XX;
- d)* condanna la convenuta al rimborso in favore dell'attrice delle spese di lite che liquida in € 250,00 per spese ed € 3.500,00 per competenze professionali oltre accessori di legge.

Perugia, 7.3.2012

Il G.I.